

**SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 6 Sanluri**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTO DI PRIMO
SOCCORSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE (CANI E GATTI) VITTIME IN INCIDENTI STRADALI
E INTERVENTO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI.**

Reg. n° _____ del _____

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di maggio, presso la sede legale dell'Asl n.6 Sanluri.

TRA

- la Dr.ssa Maria Maddalena Giua, nella sua qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 6, con Sede Legale in Via Ungaretti, 9, nel prosieguo indicata come "A.S.L."

E

- il Comune di Arbus, nella persona del Sindaco Sig. Francesco Atzori

PREMESSO

- che la Legge Regionale n° 21 del 18/05/1994 promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente e che per il raggiungimento di tali finalità sono previste norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie e che, in particolare, disciplinano l'istituzione dell'anagrafe canina ed interventi contro il randagismo;
- che il D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) come modificato dalla legge n. 120 del 29/07/2010 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/13 del 09/11/2010 prevede interventi sugli animali vittime in incidenti stradali.
- che questa Azienda USL n° 6 intende svolgere l'attività di cattura, trasporto e cura di primo soccorso sugli animali di affezione (cani e gatti) vittime in incidenti stradali e interventi di cattura dei cani vaganti, avvalendosi dell'attività, così come previsto dalla Legge regionale n° 21 del 1994, del Canile di Arbus;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1 – Oggetto

- L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al Canile di Arbus, che accetta, un incarico per lo svolgimento dell'attività di cattura, trasporto e cura di primo soccorso sugli animali di affezione di piccola taglia (cani e gatti) vittime in incidenti stradali e interventi di cattura dei cani vaganti durante l'orario della pronta disponibilità e a chiamata, nonché durante l'orario di lavoro qualora il SIAPZ sia impossibilitato ad effettuare il servizio.
- Il Canile di Arbus si obbliga a garantire lo svolgimento delle attività predette su tutto il territorio dell'Azienda USL. n° 6 di Sanluri sotto il coordinamento del Direttore del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche o dei Veterinari dei Distretti Sanitari Aziendali.
- Il trasporto degli animali traumatizzati o comunque feriti nel corso degli incidenti stradali o catturati, avverrà per il tramite del Responsabile del canile sanitario di Arbus presso il Canile Sanitario del Comune di Arbus.
- Nelle attività di primo intervento sono comprese le terapie di stabilizzazione, suture e immobilizzazione mentre non sono contemplati gli interventi chirurgici complessi (osteosintesi, chirurgia addominale e toracica).

Art. 2 – Modalità di espletamento della prestazione

Il Comune di Arbus eseguirà la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Azienda USL n. 6 di Sanluri secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Direttore del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Aziendale nei limiti e con le modalità del presente contratto.

Art. 3 – Verifica dell'esecuzione del buon esito dell'incarico

Il Direttore del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzione Zootecniche Aziendale verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Comune di Arbus risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il suddetto Direttore può richiedere allo stesso di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza.

Art. 4 – Adempimenti della ASL n°6

L'azienda ASL n°6 si impegna a mettere a disposizione del Comune di Arbus per lo svolgimento dell'attività di cattura, cura di primo soccorso sugli animali di affezione (cani e gatti) vittime in incidenti stradali quanto sotto indicato:

a) un telefono cellulare con numero aziendale dedicato.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La durata della presente convenzione è di **dodici (12) mesi** con decorrenza dalla data di stipula.

Resta comunque salva la possibilità di un rinnovo o proroga del rapporto convenzionale ad insindacabile giudizio dell'ASL, e previa accettazione del Comune di Arbus .

Il recesso anticipato da parte del Veterinario Libero Professionista convenzionato con il canile deve essere comunicato alla Direzione Generale della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 6 – Compenso

Il compenso lordo onnicomprensivo di ritenute fiscali ed oneri previdenziali per le predette attività è così fissato:

- cattura, trasporto, ricovero e stabilizzazione dell'animale incidentato, per singolo intervento di primo soccorso di animali di affezione (cani e gatti) vittime in incidenti stradali, **euro 200,00** (duecento/00), a prestazione;
- intervento di cattura dei cani vaganti durante l'orario della pronta disponibilità e a chiamata, nonché durante l'orario di lavoro qualora il SIAPZ sia impossibilitato ad effettuare il servizio, **euro 150,00** (centocinquanta/00) a prestazione,

per un numero di **50 (cinquanta)** interventi nell'arco di un anno;

Nel compenso sopra determinato si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa.

Il compenso sarà corrisposto in rate trimestrali entro trenta giorni dalla data di presentazione di relativa fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Aziendale.

L'ASL, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dal compenso corrisposto le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente;

Art. 7 – Segreto Professionale

Il Comune di Arbus assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidatele, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90,

è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art. 8 – Recesso della Convenzione

L'Azienda USL n° 6 si impegna a non revocare unilateralmente la presente convenzione se non in caso di grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato e nel caso previsto dall'art. 3 della presente Convenzione.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata.

Il Comune di Arbus potrà far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.

Art. 9 – Trattamento dati personali

Il Comune di Arbus autorizza l'ASL n° 6 di Sanluri a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto;

Art. 10 – Foro competente

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. Codice Civile;

Art. 12 – Spese contrattuali

La presente convenzione redatta in bollo sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Comune di Arbus;

La presente convenzione, composta da n. 4 pagine e n. 12 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario della ASL
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il Sindaco
Sig. Francesco Atzori